



Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente

Capitolato speciale di appalto

**Adopera srl
(Comune di
Casalecchio di Reno)**

**Comune
di
Monte S. Pietro**

**Comune
di
Sasso Marconi**

**Comune
di
Zola Predosa**

CAPO 1	Parte amministrativa.....	2
Art. 1	Definizioni.....	2
Art. 2	Costi del Servizio e valutazione dei rischi da interferenze.....	3
Art. 3	Luoghi di esecuzione del Servizio.....	3
Art. 4	Durata del Servizio.....	4
Art. 5	Stipula del contratto di concessione.....	4
Art. 6	Cauzione definitiva.....	4
Art. 7	Obblighi del Concessionario.....	5
Art. 8	Divieti.....	6
Art. 9	Responsabilità e assicurazione.....	6
Art. 10	Risoluzione del contratto e recesso.....	6
Art. 11	Trattamento dei dati.....	7
Art. 12	Controllo e vigilanza in corso di esecuzione e mantenimento dei requisiti.....	7
Art. 13	Richiami e diffide in corso d'esecuzione.....	8
Art. 14	Penalità: fattispecie e importi.....	8
Art. 15	Penalità: modalità di applicazione.....	8
Art. 16	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	9
Art. 17	Foro competente.....	9
CAPO 2	Parte tecnica.....	10
Art. 18	Descrizione del Servizio.....	10
Art. 19	Modalità di esecuzione del Servizio.....	11
Art. 20	Allestimento del cantiere.....	11
Art. 21	Strumenti informativi.....	11
Art. 22	Tempi di intervento.....	12
Art. 23	Attrezzature ed equipaggiamenti.....	12
Art. 24	Rimozione delle carcasse di animali.....	12

CAPO 1 Parte amministrativa

Art. 1 Definizioni

Servizio di ripristino post-incidente

Per **Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente** si intende l'insieme delle operazioni di messa in sicurezza, pulizia e recupero dei materiali dispersi a seguito di incidente nelle strade di competenza dell'Amministrazione concedente così come descritte nel presente capitolato e in particolare:

- A. messa in sicurezza dei luoghi dell'incidente tramite segnaletica temporanea;
- B. recupero e smaltimento dei rifiuti e pulitura della piattaforma stradale dei liquidi e dei solidi dispersi dai veicoli coinvolti nell'incidente;
- C. reintegro delle matrici ambientali a seguito di perdita di carico sulla carreggiata stradale e sulle sue pertinenze;
- D. rimozione e smaltimento delle carcasse di animali;
- E. rimozione rami, alberature o manufatti eventualmente coinvolti e danneggiati.

Incidente stradale

Per **Incidente stradale** si intende l'evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali, fermi o in movimento, e dal quale derivino lesioni a persone, animali o cose. Sono compresi gli eventi di imbrattamento della sede stradale dovuti a perdite di carico dei veicoli.

Amministrazione concedente

L'appalto è condotto dalle amministrazioni che fanno parte dell'*Unione Valle del Reno e Samoggia*. Nella tabella seguente sono indicati i riferimenti di ogni Amministrazione. Adopera srl è la società patrimoniale del Comune di Casalecchio di Reno, è concessionaria della gestione e manutenzione delle strade all'interno del territorio comunale ed è stazione appaltante dello stesso Comune di Casalecchio di Reno.

Amministrazione	Indirizzo
Adopera srl	via Guido Rossa, 1 40033 Casalecchio di Reno (BO)
Comune di Zola Predosa	Piazza della Repubblica, 1 40069 Zola Predosa (BO)
Comune di Sasso Marconi	Piazza dei Martiri della Liberazione, 6 40037 Sasso Marconi (BO)
Comune di Monte San Pietro	Piazza della Pace, 2 40050 Monte San Pietro (BO)

Concessionario

Il **Concessionario** è l'operatore economico aggiudicatario del Servizio oggetto del presente capitolato.

Centrale operativa

La Centrale operativa del **Concessionario** è l'organo gestionale, in servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, deputato a ricevere telefonicamente la richiesta di intervento di messa in sicurezza da parte del personale della Polizia locale o del Settore Tecnico dell'*Amministrazione concedente* o di eventuali altri Organi di pronto intervento, garantendo sempre la risposta a tutte le chiamate.

Tempo di intervento

Il **tempo di intervento** è il tempo intercorso tra la richiesta di intervento alla *Centrale operativa* e il momento della presa in carico del luogo dell'incidente da parte del *Concessionario* stesso (vedi art. 23).

Art. 2 Costi del Servizio e valutazione dei rischi da interferenze

Il Servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell'*Amministrazione concedente* in quanto i costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati dagli incidenti (vedi definizione di **incidente** all'art. 1).

Il corrispettivo del Servizio sarà costituito unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio stesso.

Non si prevedono interferenze tra i dipendenti del *Concessionario* e quelli dell'*Amministrazione concedente* pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI¹ e non sono previsti oneri per la sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del Servizio

Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade² e pertinenze afferenti all'*Amministrazione concedente*. A titolo indicativo, nella tavola allegata è rappresentata la rete stradale del territorio dell'Unione Comuni della Valle del Reno Lavino e Samoggia.

Art. 4 Durata del Servizio

L'affidamento del Servizio avrà la durata di **tre** anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra ogni *Amministrazione concedente* e il *Concessionario* aggiudicatario della procedura di gara.

Alla scadenza del termine della concessione, qualora non sia ancora stata espletata la procedura per un nuovo affidamento, Il *Concessionario* dovrà garantire la continuità del Servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

Tutte le spese derivanti dal presente contratto sono poste a carico del *Concessionario*.

Art. 5 Stipula del contratto di concessione

L'*Amministrazione concedente*, a seguito dell'aggiudicazione del Servizio, dovrà affidare ufficialmente il Servizio mediante stipula di un contratto di concessione. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre, entro e non oltre il termine indicato dall'*Amministrazione concedente*, la documentazione necessaria per procedere alla stipula del contratto e in particolare:

- a) cauzione definitiva nei termini dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e del successivo art. 6;
- b) ogni altro documento eventualmente richiesto dall'*Amministrazione concedente* stessa.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede dell'*Amministrazione concedente*, nella data che verrà indicata a mezzo di comunicazione scritta ed inviata presso la sede legale, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'*Amministrazione concedente* potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del Servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

Le *Amministrazioni concedenti* si riservano la facoltà di richiedere l'avvio del Servizio anche nelle more della stipula del contratto.

¹DUVRI – Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza – art. 26 D.Lgs 81/08

²Strada: area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali (art. 2 del Codice della Strada)

Art. 6 Cauzione definitiva

Il *Concessionario* dovrà presentare, prima della sottoscrizione della concessione avente ad oggetto l'affidamento del Servizio de quo, la cauzione definitiva a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal bando, dal presente capitolato e dalla convenzione che sarà stipulata successivamente all'aggiudicazione.

Il deposito cauzionale dovrà rispettare quanto segue e dovrà essere prestato in uno dei seguenti modi:

- mediante fidejussione bancaria di pari importo;
- mediante polizza assicurativa di pari importo;
- mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 Decreto Legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze.

Se prestato nella forma di cui ai punti a) b) e c), dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari, con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., all'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'*Amministrazione concedente*. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'*Amministrazione concedente* ha diritto di rivalersi sulla cauzione; qualora il l'*Amministrazione concedente* abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto d'obbligo al *Concessionario* di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.

L'*Amministrazione concedente*, ai soli fini della corretta costituzione della presente garanzia, tenuto conto della mole degli incidenti verificati mediamente sulla rete stradale di propria competenza nei tre anni precedenti e, tra questi, quelli che necessitano dell'intervento di ripristino, del *valore economico medio* (VEM) di tali interventi, individua quale valore contrattuale e cauzione definitiva forfettaria i seguenti importi:

Amministrazione concedente	Adopera srl	Comune di Monte S. Pietro	Comune di Sasso M.	Comune di Zola Predosa
VEM	20.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €
Cauzione definitiva forfettaria (10% di VEM)	2.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €

Art. 7 Obblighi del Concessionario

Il *Concessionario* è obbligato ad eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'*Amministrazione concedente*, nonché, con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'*Amministrazione concedente* circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Il *Concessionario* per l'espletamento della presente concessione è inoltre tenuto al rispetto dei patti, delle obbligazioni e delle condizioni previste dal presente capitolato nonché al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

Il *Concessionario* è obbligato alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il *Concessionario* deve essere iscritto all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali (D.Lgs 152/06).

Il *Concessionario* deve garantire, entro 7 giorni dall'affidamento la costituzione di almeno un presidio sul territorio dell'**Unione dei comuni della valle del Reno Lavino e Samoggia**.

Art. 8 Divieti

E' fatto espresso divieto al *Concessionario* di:

-
- a) sospendere l'esecuzione del Servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il *Concessionario*;
 - b) cedere il contratto di concessione: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il *Concessionario* sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa al *Concessionario* il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 9 Responsabilità e assicurazione

Il *Concessionario* è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del Servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. L'*Amministrazione concedente* è sollevata da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo il *Concessionario* dispone di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art. 10 Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto di concessione si risolverà di diritto per grave inadempimento del *Concessionario* e specificamente:

- a) nel caso in cui le obbligazioni del *Concessionario* non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto (art. 1456 c.c.);
- b) nel caso in cui il *Concessionario*, entro un congruo termine assegnatogli dall'*Amministrazione concedente* mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del Servizio;
- c) nel caso in cui il *Concessionario* ceda il contratto di concessione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'*Amministrazione concedente* dichiara al *Concessionario* a mezzo di lettera raccomandata A/R o messaggio PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per colpa del *Concessionario* questi è obbligato all'immediata sospensione del Servizio e al risarcimento del danno, e l'*Amministrazione concedente* è liberata da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto di concessione.

Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni vigenti in materia.

L'*Amministrazione concedente* si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R oppure messaggio PEC, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Art. 11 Trattamento dei dati

L'*Amministrazione concedente*, gli offerenti e il *Concessionario*, ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- a) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- b) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;

-
- c) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'*Amministrazione concedente* per l'espletamento della gara di concessione del Servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

Art. 12 Controllo e vigilanza in corso di esecuzione e mantenimento dei requisiti

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'*Amministrazione concedente*.

2. In particolare l'*Amministrazione concedente* si riserva la facoltà di provvedere a:

- far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il Servizio oggetto del contratto di concessione avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del Contratto di concessione;
- esaminare l'andamento del Servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
- rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del *Concessionario*.

3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell'*Amministrazione concedente*.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del *Concessionario*, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono il *Concessionario* dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.

6. Il *Concessionario* dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Per tutta la durata della concessione del Servizio di ripristino de quo, il *Concessionario* dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento. L'*Amministrazione concedente*, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 13 Richiami e diffide in corso d'esecuzione

Il *Concessionario* che durante l'esecuzione del Servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'*Amministrazione concedente*.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'*Amministrazione concedente* si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 14 Penalità: fattispecie e importi

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:

- a) per ogni inadempienza del *Concessionario* che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 13: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
- b) nel caso in cui il *Concessionario* non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi, si applicherà una penale giornaliera fissa di € 600,00;
- c) nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui all'art. 23 o di quello inferiore offerto in sede di gara, verrà applicata una penale pari a € 300,00.

Art. 15 Penalità: modalità di applicazione

L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'art. 6.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il *Concessionario* avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 giorni.

Le penalità sono notificate a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero tramite messaggio di posta elettronica certificata inviati agli indirizzi indicati nell'offerta, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Concessionario* è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al Servizio oggetto di affidamento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, necessarie per lo svolgimento della concessione, determina la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 9 bis del predetto art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 17 Foro competente

Per ogni controversia contrattuale sarà competente in via esclusiva il foro di Bologna.

CAPO 2 Parte tecnica

Art. 18 Descrizione del Servizio

Le attività che costituiscono il Servizio oggetto di affidamento possono riassumersi come di seguito riportato, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie nel rispetto del Codice della strada e delle direttive impartite dal personale della Polizia locale o del Settore Tecnico dell'*Amministrazione concedente* o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti.

A) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di incidenti e sinistri stradali, consistente nella pulitura e bonifica della sede stradale e delle sue pertinenze, mediante:

- asportazione e smaltimento dei liquidi inquinanti versati dai veicoli coinvolti, quali lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.;
- recupero e smaltimento dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli coinvolti, non biodegradabili e dispersi sul manto stradale, quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo, pneumatici, ecc. ed eventuali ramaglie cadute a seguito del sinistro.
- rimozione e smaltimento delle carcasse di animali³;
- rimozione e smaltimento o eventuale trasporto nei magazzini dell'*Amministrazione concedente* dei manufatti danneggiati o del materiale vegetale abbattuto (a titolo esemplificativo: pali dell'illuminazione pubblica, rami, alberi, paletti di arredo urbano, supporti della segnaletica stradale ecc);
- messa in sicurezza della sede stradale rispetto a danneggiamenti di manufatti o alberature di proprietà privata.
- lavaggio della pavimentazione stradale con soluzione di acqua e "tensioattivo ecologico" e/o "disgregatore molecolare ecocompatibile" della catena molecolare degli idrocarburi.

B) Ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente in ogni altro intervento di rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale e sue pertinenze, solido o liquido, comprese le merci pericolose ed i rifiuti.

C) Posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita ed idonea segnaletica per situazioni di emergenza (cartelli, nastri, transenne, coni, new jersey, ecc.), finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o dei manufatti stradali danneggiati, a seguito di sinistro, o di altri eventi accidentali interessanti la piattaforma stradale, con particolare riferimento a criticità di tutela ambientale o qualsivoglia situazioni di pericolo attinenti la circolazione veicolare. Tutta la segnaletica posizionata in fase di emergenza dovrà essere lasciata a segnalazione di eventuali pericoli e mantenuta in perfetto stato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza quo ante l'evento. Tale segnaletica dovrà includere anche la segnaletica luminosa come lampade di cantiere e/o semafori di regolazione provvisoria della circolazione. Inoltre, su richiesta personale della Polizia locale o del Settore Tecnico dell'*Amministrazione concedente* o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti, si dovrà posizionare la segnaletica per la chiusura delle strade o per la deviazione della circolazione.

Art. 19 Modalità di esecuzione del Servizio

Il Servizio prevede l'intervento per l'asportazione dei liquidi versati dai veicoli sulla carreggiata ed il recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli dispersi sul manto stradale e relative pertinenze (banchine, piazzole, fossi laterali, scarpate, ecc.) nonché quant'altro indicato al precedente articolo 18, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto. Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Settore Tecnico dell'*Amministrazione concedente* e/o dagli Organi di Polizia (Polizia Stradale, Carabinieri,

³La rimozione e lo smaltimento delle carcasse di animali deve avvenire così come specificato nell'art. 25

Polizia Municipale, Polizia Provinciale, ecc.), attraverso comunicazione telefonica al numero di pronto intervento della *Centrale Operativa* di cui all'articolo successivo che dovrà garantire tempestiva risposta per tutte le chiamate. La *Centrale Operativa* dovrà provvedere, alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza per la viabilità post sinistro stradale.

Art. 20 Allestimento del cantiere

Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti in autonomia e senza supporto di personale della Polizia locale o del Settore Tecnico dell'*Amministrazione concedente* o di eventuali altri Organi di pronto intervento intervenuti. Il segnalamento temporaneo del cantiere dovrà essere fatto ai sensi del DM 120 del 29 luglio 2010.

Art. 21 Strumenti informativi

Il *Concessionario* si impegna a garantire la completa trasparenza dei propri interventi nei confronti dell'*Amministrazione concedente* implementando una banca dati digitale consultabile via web da parte dell'*Amministrazione concedente*.

Per ogni intervento dovrà essere redatta una scheda contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) data e ora della richiesta di intervento;
- b) data e ora dell'inizio dell'intervento;
- c) nominativo del responsabile operativo presente sul luogo dell'evento;
- d) caratteristiche del sinistro o dell'evento accidentale;
- e) dossier fotografico della scena dell'incidente;
- f) durata dell'intervento;
- g) numero di operatori impiegati
- h) materiali e mezzi utilizzati;
- i) costo analitico dell'intervento;
- j) formulario rifiuti.

L'*Amministrazione concedente* dopo l'aggiudicazione del Servizio oggetto del presente Capitolato si accorderà con il *Concessionario* sulle modalità più opportune con le quali effettuare la richiesta di intervento e indicherà al *Concessionario* le persone fisiche e/o gli uffici ai quali tale comunicazione dovrà essere inoltrata.

Art. 22 Tempi di intervento

Considerato che il Servizio oggetto del presente Capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, *salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara*, non dovranno superare:

- a) 45 minuti dalle ore 22 alle ore 7 dei giorni feriali e nei giorni festivi;
- b) 30 minuti dalle ore 7 alle ore 22 dei giorni feriali e nei festivi.

Il primo intervento deve garantire la presa in carico del luogo dell'incidente sollevando il personale che ha attivato il Servizio dalle responsabilità e dall'obbligo di presidio.

Il *Concessionario* provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante", ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del Servizio di pulizia della piattaforma stradale, con asportazione dei liquidi e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato e relativa messa in sicurezza dell'area interessata con tutte le azioni necessarie al ripristino della sicurezza della circolazione stradale, come indicato nell'art. 18.

Art. 23 Attrezzature ed equipaggiamenti

Il *Concessionario* per poter effettuare gli interventi in modo rapido ed efficace al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di sicurezza della circolazione dovrà dotarsi di un parco veicoli dotato **almeno** di:

- segnaletica temporanea (DM 10 luglio 2002);

- apparecchiatura ad alto potere aspirante;
- idropulitrice;
- soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare ecocompatibile;
- sistema di illuminazione del teatro operativo;
- kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca ADR);
- martello pneumatico;
- sistema di pulitura e sanificazione batteriologica e chimica.

Art. 24 Rimozione delle carcasse di animali

La rimozione delle carcasse di animali avverrà con modalità diverse a seconda del tipo di animale e dell'amministrazione concedente così come specificato nella tabella seguente.

Amministrazione concedente	Adopera srl	Comune di Monte S. Pietro	Comune di Sasso M.	Comune di Zola Predosa
Animale domestico	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in sicurezza a cura del Concessionario - Rimozione e smaltimento della carcassa a cura dell'Amministrazione comunale 			
Animale selvatico	<ul style="list-style-type: none"> - Messa in sicurezza a cura del <i>Concessionario</i> (per esempio: spostamento della carcassa a lato strada) - Rimozione e smaltimento della carcassa a cura della Città Metropolitana 			